

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

—————
Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 61

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 concernente l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno. (273)

MINISTERO DELL'INTERNO

Settembre 2003

INDICE

Articolo 1 (Modifica dell'art. 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300).....	pag. 1
Articolo 2 (Modifica dell'art. 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300).....	pag. 1
Articolo 3 (Disposizioni finali).....	pag. 3

Articolo 1

(Modifica dell'art. 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

L'articolo 1, modificando l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 300, inserisce, tra le funzioni svolte dal Ministero, anche quelle concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno e alla promozione e allo sviluppo delle relative attività formative nonché alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del Ministero.

Nulla da osservare al riguardo atteso che le funzioni in esame sembrano già attualmente comprese tra quelle svolte dall'amministrazione.

Articolo 2

(Modifica dell'art. 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

Conseguentemente a quanto disposto dall'articolo 1, l'articolo 2 procede alla modifica dell'art. 15, comma 1 del D. Lgs., 30 luglio 1999, n. 300 prevedendo che il Ministero dell'Interno possa organizzarsi sulla base di cinque dipartimenti, anziché degli attuali quattro.

Per quanto concerne l'articolazione interna dell'istituendo Dipartimento, la RT asserisce che nello stesso andranno a confluire quelle Direzioni centrali di cui si compone attualmente il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, che svolgono funzioni omogenee, secondo una logica di aggregazione di settori che hanno tra di loro

carattere di complementarietà ed interdipendenza, escludendo, in conseguenza di ciò, l'insorgere di nuovi oneri sotto il profilo organizzativo, logistico e di risorse umane. Tale ultima asserzione viene altresì giustificata, nella RT, specificando che non è prevista l'istituzione di nuove qualifiche funzionali o posizioni dirigenziali.

Nulla da osservare al riguardo, sulla base di quanto affermato dalla RT in merito alla mera confluenza nell'istituendo Dipartimento, di Direzioni centrali già esistenti e di cui si compone attualmente il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali.

Per quanto concerne poi un eventuale incremento degli oneri derivante dall'attribuzione di trattamenti economici più elevati, in relazione alle posizioni di maggiore responsabilità di capo e vice capo del nuovo Dipartimento, la RT fa presente che la posizione di capo del nuovo Dipartimento sarebbe già ricompresa nella dotazione organica complessiva (156 unità). La RT fa altresì presente che il primo accordo di categoria relativo al biennio 2000-2001 ha istituito il fondo per il finanziamento di dette retribuzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 139/2000, stabilendo le modalità di finanziamento dello stesso.

Al riguardo, sul piano della quantificazione, si segnala che il riferimento andrebbe aggiornato al D.P.R. 1 agosto 2003 n. 252¹, che ha disposto il recepimento dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005 per gli aspetti giuridici e per il biennio 2002-2003 per gli aspetti economici per il personale della carriera prefettizia ai sensi dell'articolo 26 del già citato D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139.

Sulla base di tali nuovi riferimenti l'onere quindi è più elevato.

Sul piano della copertura, la RT afferma che l'art. 28 del citato decreto legislativo n. 139/2000 ha previsto che il trattamento economico fondamentale ed accessorio è oggetto di procedimento negoziale e che tale elemento sarebbe sufficiente quindi ad escludere l'insorgenza di un maggiore onere.

Al riguardo occorrerebbe appurare se il riferimento al fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, nell'ipotesi di incapacienza di quest'ultimo, valga ad escludere l'insorgere di un maggior onere in relazione a tutte le indennità connesse all'istituzione di un nuovo Dipartimento .

Articolo 3

(Disposizioni finali)

L'articolo 3 prevede che il provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 settembre 2003, n. 210.